

Studio Fabrizio Mariani
Viale Brigata Bisagno 12/1 16129 Genova
Tel. e. fax. 010.59.58.294
f.mariani@studio-mariani.it

Circolare n. 3/2015
del 5 febbraio 2015

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA E COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA – NOVITÀ

In questa Circolare

1. **Modelli Iva 2015 – Approvazione**
2. **Dichiarazione annuale Iva 2015 – Principali novità**
3. **Novità Iva della Legge di Stabilità 2015 – Effetti su dichiarazione annuale Iva e comunicazione annuale dati Iva**
4. **Comunicazione annuale dati Iva – Principali novità**

Con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti in materia di Iva, la Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto alcune importanti modifiche normative con effetti a partire dalla dichiarazione Iva dovuta per il periodo d'imposta 2015 (L. 23.12.2014, n. 190, art. 1, co. 641).

In particolare con la Legge di Stabilità 2015 viene **abrogata** la normativa concernente i casi di invio della **dichiarazione unificata** ed inoltre viene abrogata la facoltà di inviare la **dichiarazione Iva autonoma** a partire dal 1° febbraio ed entro il 30 settembre, in via esclusivamente **telematica**; si prevede, inoltre, l'**invio** della **dichiarazione Iva in forma autonoma** entro il mese di **febbraio** successivo al periodo d'imposta di riferimento; viene, infine, **abrogata la comunicazione annuale dati Iva**, prevista al fine di ottemperare al calcolo delle «risorse proprie» che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio Ue (adempimento disciplinato dall'art. 8-bis, D.P.R. 322/1998).

Pertanto, con l'invio della **dichiarazione annuale Iva in forma autonoma** (non più compresa in Unico) per tutti i soggetti passivi Iva obbligati alla presentazione ed il termine di presentazione della stessa anticipato al **28 febbraio** dell'anno successivo a quello del periodo d'imposta cui si riferisce, correlativamente viene **abrogato l'obbligo** di presentazione della **comunicazione dati Iva** prevista entro il mese di febbraio.

1. Modelli Iva 2015 - Approvazione

Con Provvedimento n. 4774/2015 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15.1.2015 (pubblicato sul sito Internet in pari data) sono stati approvati i seguenti modelli, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2014 da presentare ai fini Iva:

- **Modello Iva/2015** composto da:
 1. frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 2. quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VK, VL, VT, VX, VO, VS, VV, VW, VY e VZ;
- **Modello Iva BASE/2015** composto da:
 1. frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
 2. quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VX e VT.

Il presente provvedimento, emanato in base all'art. 8, D.P.R. 322/1998 e successive modificazioni, al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello di dichiarazione Iva alla vigente normativa e di semplificarne la compilazione, approva i modelli di dichiarazione Iva/2015, con le relative istruzioni, concernenti le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2014. Come per gli anni precedenti, viene approvato anche il Modello Iva BASE/2015, che può essere utilizzato, in alternativa al Modello Iva/2015, sia per la presentazione della dichiarazione Iva **in via autonoma** che per la presentazione della stessa nell'ambito della dichiarazione unificata (all'interno di **Unico 2015**).

Infatti, il modello di dichiarazione annuale Iva 2015, concernente l'anno d'imposta 2014, deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma (possibile dal **1.2.2015**), sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale Iva 2015 nel modello Unico 2015 (cd. unificata).

La dichiarazione Iva 2015, relativa all'anno 2014 deve essere presentata nel periodo compreso **tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2015** nel caso in cui il contribuente sia tenuto alla presentazione **in**

via autonoma, ovvero entro il **30 settembre 2015** nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata.

Si ricorda fin da subito che la **dichiarazione Iva annuale** (in forma autonoma o unificata) **va presentata in via telematica**, come termine ultimo, direttamente o tramite un intermediario abilitato, **entro il 30.9.2015**.

2. Dichiarazione annuale Iva 2015 – Principali novità

Nel nuovo modello di dichiarazione annuale Iva 2015 sono numerosi gli aggiornamenti rispetto a quello del 2014 per effetto, in particolare, della L. 23.12.2014, n. 190 (cd. **Legge di Stabilità 2015**) e delle numerose novità normative di recente emanazione, tra le quali il D.Lgs. 21.11.2014, n. 175 (cd. decreto «**Semplificazioni fiscali**»).

In via generale, passando in rassegna le principali novità del modello di dichiarazione Iva 2015, ricorderemo quelle relative al nuovo **regime forfetario** per imprenditori, artisti e professionisti, ai **rimborsi**, al **plafond** e alle **opzioni per regimi speciali**.

Nuovo regime forfetario

Per quanto riguarda il **nuovo regime forfetario** introdotto dall'ultima Legge di Stabilità, i contribuenti con partita Iva (ma non minimi), che sono passati dal 1° gennaio 2015 nel nuovo regime forfetario, devono comunicare nel **quadro VA** che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva; nel **rigo VF56** va ricompresa l'eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione.

Si precisa che nel quadro VA, il rigo VA14, è stato ridenominato come segue «*Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)*».

Infatti, coloro che dal 1° gennaio 2015, entrano nel nuovo regime fiscale agevolato (i contribuenti con partita Iva ma non minimi) nella compilazione del modello di dichiarazione Iva 2015 indicano nel quadro VA (barrando la casella 1 del rigo VA14) che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva che presentano.

Nel rigo VF56 va riportata l'eventuale imposta dovuta a seguito della rettifica della detrazione, per il passaggio dal regime Iva a quello forfetario (art. 19bis 2, D.P.R. 633/1972).

Il nuovo regime forfetario, in vigore dal 2015, è quello **naturale** (cioè senza necessità di esercitare alcuna opzione a riguardo) per tutti i contribuenti già in attività, che nel 2014 ne hanno rispettato i requisiti. Dovranno effettuare questo test di verifica delle condizioni, quindi, gli ordinari, i minori, le abrogate nuove iniziative, gli abrogati minimi e l'abrogato regime residuale dell'art. 27, co. 3, D.L. 98/2011.

Chi inizia l'attività nel 2015, invece, può entrare nel nuovo regime **solo previa opzione** nella dichiarazione di inizio attività.

Per quelli già in attività nel 2014, non minimi, che sono entrati in automatico nel regime forfetario, questo ingresso può essere evitato tramite **comportamento concludente** (continuando a fatturare con Iva) e facendo l'opzione per la determinazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari del

modello Iva 2016 (relativo all'anno d'imposta 2015) e non nel modello Iva 2015 (relativo all'anno di imposta 2014) dove questa casella non è presente.

Rimborsi

La dichiarazione Iva 2015 rappresenta il primo vero test delle novità introdotte dal decreto «Semplificazioni fiscali» (D.Lgs. 175/2014). In particolare, trovano immediato riscontro nel modello dichiarativo le modifiche in materia di **rimborso del credito annuale Iva**.

In base alla nuova formulazione dell'art. 38-bis, D.P.R. 633/1972 operata dall'art. 13, D.Lgs 175/2014 e i chiarimenti forniti dalla C.M. 30.12.2014, n. 32/E si evidenziano due novità di rilievo in merito alle regole procedurali dei rimborsi Iva (sia **annuali** che **infrannuali**):

- l'elevazione a **15mila euro** della soglia (annua) entro la quale i rimborsi sono eseguiti **senza alcuna garanzia o onere aggiuntivo**;
- la possibilità (eccetto che per i soggetti a rischio) di ottenere **senza garanzia** anche i rimborsi di importo superiore, a condizione che la dichiarazione annuale (o per i rimborsi trimestrali l'istanza **modello TR**) sia munita del **visto di conformità** (oppure della **sottoscrizione dell'organo di controllo contabile**) e che alla dichiarazione o istanza sia allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'art. 47, D.P.R. 445/2000.

Proprio in materia di **rimborsi**, il **quadro VX** è stato modificato per recepire le nuove modalità di esecuzione introdotte dal decreto «Semplificazioni fiscali». Non sono, quindi, più previsti i campi per i contribuenti virtuosi, ma una sola casella per individuare i contribuenti **esonerati dalla prestazione delle garanzie**. Il provvedimento ha infatti previsto l'innalzamento da 5 a 15mila euro del limite entro il quale è possibile richiedere i rimborsi senza necessità di prestare alcuna garanzia (in precedenza necessaria per tutti i rimborsi superiori a euro 5.164,57).

Operazioni extraterritoriali e plafond

Nel **Quadro VE** è stata effettuata una revisione ampia per l'indicazione in dichiarazione delle **operazioni extraterritoriali**. Si tratta di quelle **fuori campo Iva** (artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972) per le quali è stata emessa fattura in base all'art. 21, co. 6-bis, D.P.R. 633/1972, ossia cessioni/prestazioni verso un soggetto che è debitore d'imposta in un altro Stato Ue e operazioni rilevanti fuori del territorio comunitario. La novità di quest'anno è rilevante in quanto tali operazioni vanno indicate nel **rigo VE34**, e non più nel **rigo VE39**, come avveniva nella dichiarazione Iva 2014, ma concorrono comunque al volume d'affari (**rigo VE40**), pur essendo **irrilevanti** per il raggiungimento dello status di **esportatore abituale** e del plafond per acquisti senza applicazione dell'imposta.

Tale nuova impostazione serve anche a compilare correttamente il **rigo VF34** destinato a determinare la **percentuale di detrazione del pro-rata**.

Infatti, nella determinazione del pro-rata, ossia del rapporto fra operazioni con diritto alla detrazione e totale delle operazioni, si deve tenere conto anche delle operazioni effettuate al di fuori del territorio dello Stato (che giustamente da quest'anno vanno riportate nel rigo VE34 e non più nel rigo VE39). Fino allo scorso anno, le istruzioni di compilazione del modello Iva 2014 attribuivano rilevanza, ai suddetti fini, soltanto alle operazioni extraterritoriali con diritto alla detrazione. Quest'anno la disarmonia è stata corretta: è stato infatti **aggiunto nel rigo VF34** (concernente il calcolo del pro-rata) il **nuovo campo 8**, nel quale deve essere riportato appunto l'importo delle

operazioni extraterritoriali senza diritto alla detrazione, che concorrerà quindi al calcolo del pro-rata.

La predetta integrazione consente una determinazione più puntuale dell'imposta ammessa in detrazione per i contribuenti che effettuano anche operazioni esenti.

Novità anche per gli **esportatori abituali**. Questi ultimi dovranno indicare nel **rigo VE30** gli stessi dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazioni d'intento (approvato con Prov. Agenzia Entrate 12.12.2014). Si ricorda che, con il decreto «Semplificazioni fiscali», l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle **dichiarazioni d'intento** è passato dal fornitore all'esportatore abituale. In sede di dichiarazione Iva, il fornitore è tenuto a riepilogare le lettere d'intento ricevute.

Più in particolare, gli esportatori abituali devono fornire nel **rigo VE30** un maggiore dettaglio, rispetto allo scorso anno, delle operazioni non imponibili che concorrono al **plafond**. Sul punto si può precisare che il riferimento non vada inteso in senso letterale alle sole cessioni e prestazioni di cui all'art. 8-bis, D.P.R. 633/1972, bensì anche a tutte le altre operazioni che rilevano ai fini del plafond (es. servizi internazionali ex art. 9, D.P.R. 633/1972), consentendo così la quadratura con i dati forniti nelle dichiarazioni di intento.

Per tale motivo, nella **Sezione 4 del rigo VE30** che è destinata per l'indicazione delle operazioni che costituiscono il plafond degli esportatori abituali, da quest'anno è stato arricchito del **nuovo campo 5** denominato «Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione». La modifica è stata necessaria per una migliore esposizione di tutte le tipologie di operazioni che costituiscono il plafond.

Opzioni per i regimi speciali

Nel **quadro VO**, infine, sono state introdotte le caselle relative alle opzioni per la **determinazione forfetaria del reddito delle società agricole**.

MODELLO IVA/2015 - PRINCIPALI MODIFICHE

QUADRI DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2015	MODIFICHE E NOVITÀ
Frontespizio	Sono stati eliminati alcuni campi che prevedevano l'indicazione di già in possesso dell'Agenzia delle Entrate e comunicate dai contribuenti Iva attraverso i modelli anagrafici (AA7, AA9 e ANR). Si tratta, in particolare, dei dati riservati ai soggetti non residenti contenuti nel riquadro « <i>Dati del contribuente</i> » e dei dati relativi alla residenza estera contenuti nel riquadro « <i>Dichiarante diverso dal contribuente</i> ».
Quadro VA	Il rigo VA 14 è stato ridenominato « <i>Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89 legge n. 190/2014)</i> ». Da quest'anno, infatti, è riservato ai soggetti che presentano l'ultima dichiarazione Iva prima di aderire al regime disciplinato dall'art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014. Inoltre, è stata eliminata la Sezione 3 « <i>Dati relativi agli estremi</i> ».

	<p><i>identificativi dei rapporti finanziari»</i> e i dati in essa richiesti costituiscono ora il contenuto del quadro VB, di nuova istituzione. Il quadro, la cui compilazione è facoltativa, è riservato all'indicazione dei dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi di quanto previsto dall'art. 2, co. 36-vicies ter, D.L. 138/2011.</p> <p>La modifica, di natura prettamente gestionale, rende più agevole la trasmissione telematica della dichiarazione.</p>
<p>Quadro VE</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella Sezione 2 è stato soppresso il rigo per l'indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Tale aliquota non è più in vigore dal 1° ottobre 2013. Conseguentemente i rigi della Sezione 3 sono stati rinumerati. • Nella Sezione 4 il rigo VE30, che richiede l'indicazione delle operazioni che costituiscono il plafond degli esportatori abituali, è stato implementato con l'introduzione del nuovo campo 5 denominato «<i>Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione</i>». La modifica è stata introdotta per ottenere l'evidenziazione specifica di tutte le tipologie di operazioni che costituiscono il plafond. • Nella stessa sezione, il rigo VE34 da quest'anno è denominato «<i>Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies</i>». Queste operazioni lo scorso anno erano indicate nel rigo VE39 ma la nuova collocazione, anche grafica, tra le operazioni che concorrono alla determinazione del volume d'affari, rende più coerente la loro esposizione. I rigi successivi sono stati rinumerati.
<p>Quadro VF</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nella Sezione 1 è stato soppresso il rigo per l'indicazione delle operazioni con aliquota al 21%. Conseguentemente i rigi della Sezione 1 e della Sezione 2 sono stati rinumerati. • Nella Sezione 3-A il rigo VF34 è stato implementato con l'introduzione del campo 8 denominato «<i>Operazioni di cui agli articoli da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione</i>». Il nuovo campo è stato previsto per tenere conto, in sede di determinazione del pro-rata di detrazione, delle operazioni non soggette che non danno diritto alla detrazione, già comprese nel rigo VE34.
<p>Quadro VX</p>	<p>Il rigo VX4 è stato modificato per recepire le modalità di esecuzione dei rimborsi previste dal nuovo testo dell'art. 38-bis, introdotto dal D.Lgs. 175/2014. Sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi. È stata prevista una nuova casella 6 per i contribuenti esonerati dalla prestazione delle garanzie. Sono state introdotte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per attestare la condizione di operatività e la solidità patrimoniale.</p>
<p>Quadro VO</p>	<p>Nella Sezione 2 del quadro VO, rigi VO23 e VO24, sono state introdotte le caselle per comunicare le opzioni di cui all'art. 1, co. 1093 e 1094, L. 296/2006 esercitate dalle società agricole.</p>

Prospetto Iva 26/PR	Nel quadro VS, è stato previsto il campo 8 per segnalare che la dichiarazione della controllata è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'art. 38-bis, co. 3, lett. a), b) e c), D.P.R. 633/1972. Conseguentemente i campi successivi sono stati rinumerati. Sono stati eliminati i campi riservati ai contribuenti virtuosi.
----------------------------	---

MODELLO IVA/2015 - MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI

<ul style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per la compilazione del rigo VE32 è stato precisato che devono essere indicate anche le operazioni non imponibili effettuate nei confronti dei partecipanti ufficiali ad Expo Milano 2015. Tali soggetti, infatti, come chiarito dalla C.M. del 7.8.2014, n. 26/E e dalla R.M. 15.1.2014, n. 10/E possono usufruire del regime di non imponibilità a condizione che i beni e i servizi acquistati siano impiegati nell'attività ufficiale espositiva.
<ul style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per la compilazione del rigo VX4 è stato aggiornato l'elenco dei soggetti ammessi all'erogazione prioritaria dei rimborsi Iva aggiungendo la nuova categoria individuata dal D.M. 10.7.2014 (operatori economici che esercitano attività di fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi).
<ul style="list-style-type: none"> Per quanto riguarda l'utilizzo in compensazione del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, sono stati recepiti i chiarimenti forniti dalla C.M. 25.9.2014, n. 28/E. La circolare ha precisato che per l'utilizzo di crediti superiori a 15.000 euro generati in capo a soggetti diversi dall'utilizzatore è richiesta l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo sia nella dichiarazione del soggetto cedente il credito che nella dichiarazione del soggetto che utilizza il credito ricevuto. Tale principio è applicabile ai crediti ceduti dalle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001 – quadro VD) e ai crediti ceduti al consolidato Ires (rigo VX6).
<ul style="list-style-type: none"> Nelle istruzioni per la compilazione del rigo VA15, riservato alle società di comodo, sono state recepite le modifiche introdotte, dall'art. 18, D.Lgs. 175/2014, alla disciplina delle società in perdita sistematica. In particolare, viene precisato che il periodo di osservazione è diventato quinquennale e non più triennale.

3. Novità Iva della Legge di Stabilità 2015 – Effetti su dichiarazione annuale Iva e comunicazione annuale dati Iva

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto delle novità importanti per quanto riguarda la dichiarazione annuale Iva e il modello di comunicazione dati Iva.

In particolare, all'art. 1, co. 641, L. 190/2014 introduce modifiche normative al D.P.R. 322/1998, con decorrenza a partire dalla dichiarazione Iva 2016, per l'anno di imposta 2015. In particolare le modifiche riguardano:

- l'**eliminazione** dell'obbligo della **presentazione** della **dichiarazione unificata** (si ricorda che sono tenuti a presentare la dichiarazione unificata annuale i contribuenti, con periodo di

imposta coincidente con l'anno solare, che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini Iva);

- **presentazione della dichiarazione Iva annuale in forma autonoma** nel mese di **febbraio** (in precedenza il contribuente era tenuto a presentare tra il 1° febbraio e il 30 settembre la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente);
- conseguentemente viene **abrogato** l'obbligo di **presentare in via telematica la comunicazione annuale dati Iva**, prevista al fine di ottemperare, al calcolo delle «risorse proprie» che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio Ue.

PREVISIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015

<ul style="list-style-type: none"> • Invio della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma per tutti i soggetti passivi ai fini Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione;
<ul style="list-style-type: none"> • il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva viene anticipato al 28 febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento;
<ul style="list-style-type: none"> • correlativamente all'anticipo dei termini per la presentazione della dichiarazione annuale Iva, viene abrogato l'obbligo di presentazione della comunicazione dati Iva prevista entro il mese di febbraio.

Si precisa che il modello Iva/2015, relativo all'anno di imposta 2014, è **l'ultimo** che potrà essere inviato **all'interno del modello Unico**, entro il 30 settembre, o spedito autonomamente se a credito, tra marzo e settembre. In particolare, ancora per quest'anno l'invio potrà essere effettuato autonomamente (non in Unico) dal 1° febbraio al 30 settembre 2015, per tutte le dichiarazioni Iva a credito.

LEGGE DI STABILITÀ 2015 - NOVITÀ IVA

NOVITÀ	<p>La Legge di Stabilità 2015 ha apportato importanti modifiche in tema di dichiarazioni Iva dal 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è abrogata la comunicazione annuale dati Iva; • viene previsto l'invio della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma per tutti i contribuenti obbligati (non è più previsto l'inserimento della dichiarazione Iva nel modello Unico); • il termine per l'invio della dichiarazione annuale Iva viene anticipato al mese di febbraio successivo al periodo d'imposta di riferimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • L. 23.12.2014, n. 190, art. 1, co. 641; • D.P.R. 22.7.1998, n. 322, art. 8-bis.
SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i soggetti che hanno esercitato, anche per una parte dell'anno, attività d'impresa o attività artistica o professionale e che hanno l'obbligo del numero di partita Iva, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili; • taluni soggetti per l'attività esercitata da altri contribuenti (curatori fallimentari, eredi del contribuente deceduto, società beneficiare di scissioni).

SOGGETTI ESCLUSI	<p>Contribuenti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno registrato esclusivamente operazioni esenti; • si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l'impreditoria giovanile e lavoratori in mobilità; • sono esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative.
DICHIARAZIONE AUTONOMA	La dichiarazione annuale Iva in forma autonoma diventa obbligatoria per tutti i soggetti passivi Iva obbligati alla presentazione.
COMUNICAZIONE DATI IVA	Viene abrogato l'obbligo dell'invio della comunicazione annuale dati Iva.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	<p>La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica da parte di tutti i soggetti obbligati e può avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per invio diretto; • per il tramite di intermediari abilitati o di società appartenenti al «gruppo».
TERMINI DI PRESENTAZIONE	Il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva viene anticipato al 28 febbraio dell'anno successivo a quello del periodo di imposta cui si riferisce.
DECORRENZA	<p>Le norme si applicano a partire dal periodo d'imposta 2015, dunque dalla dichiarazione annuale Iva 2016.</p> <p>Fino all'entrata in vigore della nuova normativa la dichiarazione Iva dovrà essere inserita nel modello Unico.</p> <p>Per la dichiarazione Iva 2015 (relativa al 2014) vale ancora il termine compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2015.</p>
CASI PARTICOLARI - VISTO DI CONFORMITÀ	La nuova scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva anticipa i termini entro cui i professionisti sono chiamati ad apporre il visto di conformità necessario per poter compensare crediti superiori a 15.000 euro.

ATTENZIONE

Dal prossimo anno (dichiarazione annuale Iva 2016, relativa all'anno di imposta 2015) **nessuna dichiarazione annuale Iva** potrà essere **inviata con il modello Unico**, in quanto tutti i modelli di dichiarazione annuale Iva (a debito, a credito o a zero) dovranno essere presentati in forma autonoma nel mese di febbraio.

4. Comunicazione annuale dati Iva – Principali novità

Con Provvedimento 15.1.2015, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le **nuove istruzioni** per la compilazione della **comunicazione annuale dati Iva per il 2015**.

Nessuna variazione, invece, per il **modello** della comunicazione, che rimane quello approvato da ultimo nel 2011, e per le **specifiche tecniche** della trasmissione telematica per le quali valgono ancora quelle del 2010.

La modifica si è resa necessaria dopo l'approvazione del **D.M. 17.6.2014**, recante «*Disposizioni in materia di modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto*», che ha sostituito il precedente D.M. 23.1.2004.

Pertanto, al fine di adeguare alla vigente normativa le istruzioni del modello di comunicazione annuale dati Iva, il provvedimento aggiorna le sole istruzioni di compilazione (sostituendo quelle approvate con Provvedimento 15.1.2014), ove infatti viene precisato che «*la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal decreto 17 giugno 2014 del ministero dell'Economia e delle Finanze*».

Si ricorda che la comunicazione dati Iva deve essere trasmessa **esclusivamente in via telematica entro il mese di febbraio** da tutti i contribuenti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale e che intendano rinviare a settembre la presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Per quest'anno, il termine di scadenza è fissato al prossimo **2.3.2015** (il 28.2.2015 cade di sabato).

Novità della Legge di Stabilità 2015

Come già ricordato, la Legge di Stabilità 2015, all'art. 1, co. 641 ha introdotto alcune importanti modifiche normative ai fini Iva con effetti a partire dal 2016 (quindi in relazione al periodo di imposta 2015). In particolare, con l'anticipo dei termini di invio della dichiarazione annuale Iva al 28 febbraio di ciascun anno, dunque fuori dal modello Unico, e la previsione obbligatoria della dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, viene **abrogato** l'obbligo della presentazione della **comunicazione annuale dati Iva prevista entro il mese di febbraio**.

Pertanto, si pone in evidenza che il **2015 è l'ultimo anno** per cui è previsto l'obbligo di invio della comunicazione annuale dati Iva.

ATTENZIONE

Si precisa che quello relativo all'anno 2014 è l'ultimo invio della comunicazione annuale dati Iva; di conseguenza tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate dai soggetti passivi a partire dall'anno 2015 dovranno dal prossimo anno essere riepilogate **esclusivamente nella dichiarazione annuale Iva**, che dovrà essere obbligatoriamente inviata **in forma autonoma** entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo (cioè entro il 29.2.2016 trattandosi di un anno bisestile).